

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 122 DEL 31/10/2024

OGGETTO: FORNITURA AUSILI PER INCONTINENZA PER LE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE GESTITE DALL'ASP VALLONI MARECCHIA.
C.I.G. B08BF4E06B

IL RESPONSABILE

Premesso che con Deliberazione di Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n.434/2016, è stata costituita a decorrere dal 01/04/2016 la nuova ASP "Valloni Marecchia" con sede a Rimini, a seguito dell'unificazione delle ASP "Casa Valloni" e "Valle del Marecchia", costituite rispettivamente con Deliberazioni della medesima Giunta regionale n.360 del 07/03/2008 e n.2.027 del 20/12/2008;

Vista la deliberazione del CDA n. 30 del 22/12/2023 con la quale sono stati attribuiti, a far data dal 01/01/2024, gli incarichi di Posizione Organizzativa come di seguito indicato:

- Massimo Casadei: Responsabile Settore Finanziario;
- Sofia Catania: Responsabile Settore Affari Generali e Patrimonio;
- Manuela Graziani: Responsabile Settore Servizi alla Persona;
- Barbara Biondi: Responsabile Settore Servizi Valmarecchia;

Visti:

- lo Statuto dell'ASP "Valloni Marecchia" come approvato dalla Deliberazione di Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna n. 434/2016;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il D. Lgs.vo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", pubblicato sulla G.U.R.I. Serie generale - n. 77 del 31/03/2023 di seguito anche "Codice";
- l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; Premesso che il contratto di fornitura di ausili per incontinenza per la CRA1 di Rimini e per la CRA di Verucchio, gestite dall'ASP "Valloni Marecchia" è scaduto;

Atteso pertanto che è necessario sottoscrivere un nuovo contratto per le forniture in oggetto che costituiscono uno dei presidi indispensabili per le attività socio-sanitarie erogate dalle CRA in gestione all'ASP;

Ritenuto di affidare la fornitura di ausili per l'incontinenza per un periodo di mesi 18 per i 95 ospiti della CRA 1 di Rimini e della CRA di Verucchio, con possibilità di incremento fino a 99 unità a seguito dell'accreditamento di ulteriori posti letto presso la CRA 1 di Rimini;

Atteso che è stato quantificato l'importo del presente appalto come segue:

- è stato previsto, sulla scorta dei dati storici, un costo giornaliero massimo per ospite di € 1,45 + iva;
- è stato moltiplicato detto costo massimo giornaliero per i 99 posti di CRA per il periodo di 18 mesi, ottenendo un valore, arrotondato per eccesso, di € 80.000,00 + iva di legge;

Richiamato l'art. 48 comma 3 del citato D. Lgs.vo 36/2023 che dispone che restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

Visto l'art. 26, comma 3, della L. n. 488/1999 (e s.m.i.) per il quale «3. Le Amministrazioni Pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del DPR 4 aprile 2002, n. 101. ...»;

Considerato che, relativamente ai beni necessitati, è presente la Convenzione Intercent-ER denominata "Ausili per incontinenza ed assorbenza a minor impatto ambientale 3", ma verificato che la stessa è dedicata alle Ausl del territorio regionale, e pertanto ne è esclusa l'ASP;

Dato atto pertanto che è necessario procedere con un acquisto autonomo per i beni necessitati;

Richiamati:

- l'Art. 50 comma 1 lett. b) del citato D. Lgs.vo 36/2023, che dispone che le Stazioni Appaltanti procedono ad affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- L'art. 17 comma 2, del medesimo D. Lgs.vo 36/2023, che dispone che, in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto che, in ossequio all'Art. 19 e seguenti del D. Lgs 36/2023, il ciclo di vita dei contratti pubblici deve essere gestito con le Piattaforme di Approvvigionamento Digitale di cui agli Artt. 25 e 26 dello stesso D. Lgs 36/2023;

Atteso che, coerentemente a quanto sopra, è stata creata, tramite la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale Acquistinretepa.it, messa a disposizione dalla Centrale di Committenza Consip S.p.A., la trattativa diretta n. 4099592, per un importo complessivo a base d'asta di € 80.000,00, con l'Operatore Economico SANTEX S.P.A. P.I. 00860580158, relativa alla fornitura di ausili per l'incontinenza per la CRA 1 di Rimini e la CRA di Verucchio, per un periodo di 18 mesi;

Dato atto:

- che tutte le condizioni contrattuali sono specificate nel "Foglio Patti e Condizioni" allegato alla suddetta trattativa diretta;
- che in detto "Foglio Patti e Condizioni" viene specificato che l'importo complessivo di € 80.000,00 costituisce solo il massimo spendibile, ma che verranno pagati solo i beni effettivamente acquistati;

Precisato altresì che, come riportato all'art. 3 del suddetto "Foglio Patti e condizioni", è altresì prevista la possibilità, ai sensi dell'Art. 120 comma 9 del "Codice" di disporre aumenti o riduzione del valore del contratto per il 20% dell'importo contrattuale;

Verificato che, entro la data di scadenza per la presentazione dell'offerta, è pervenuta l'offerta dell'Operatore Economico SANTEX S.P.A. P.I. 00860580158, per un importo pari alla base d'asta di € 80.000,00;

Atteso che è stata verificata l'assenza di cause di esclusione previste dall'Art. 94 del D. Lgs 36/2023, in capo all'Operatore economico SANTEX S.P.A. P.I. 00860580158, tramite consultazione del F.V.O.E., come previsto dall'Art. 24 del citato D. Lgs 36/2023;

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta SANTEX S.P.A. P.I. 00860580158, la fornitura di ausili per l'incontinenza per la CRA 1 di Rimini e la CRA di Verucchio, per un totale massimo di 99 utenti, per un periodo di 18 mesi, ad un costo massimo previsto di € 80.000,00 + iva di legge;

Atteso che il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n.36/2023 è la sottoscritta Dott.ssa Manuela Graziani;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii. e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto;

Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

Dato atto che nel caso di specie ricorrono le esclusioni dall'obbligo di DUVRI di cui all'art. 26, comma 3bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in quanto trattasi di forniture;

Visto lo Statuto dell'ASP "Valloni Marecchia" come approvato dalla Deliberazione di Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna n. 434/2016;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

- Di dare atto che la premessa è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Di procedere, per le motivazioni di cui in parte espositiva, all'affidamento diretto, ai sensi dell'Art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs.vo n. 36/2023, all'affidamento alla ditta SANTEX S.P.A. P.I. 00860580158, della fornitura di ausili per l'incontinenza per la CRA 1 di Rimini e la CRA di Verucchio, per un totale massimo di 99 utenti, per un periodo di 18 mesi, ad un costo massimo previsto di € 80.000,00 + iva di legge.
- Di dare atto che, come riportato all'art. 3 del suddetto "Foglio Patti e condizioni", è altresì prevista la possibilità, ai sensi dell'Art. 120 comma 9 del "Codice" di disporre aumenti o riduzione del valore del contratto per il 20% dell'importo contrattuale.
- Di procedere, ai sensi dell'Art. 18 comma 1 del citato D. Lgs.vo 36/2023, alla stipula del relativo contratto in modalità elettronica tramite sottoscrizione del Documento di Stipula derivante dalla suddetta Trattativa diretta Mepa n. 4099592.
- Di dare atto che le clausole contrattuali sono previste nel "Foglio Patti e Condizioni" allegato alla suddetta Trattativa diretta ed allegati altresì, in bozza, al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.
- Di imputare le spese necessarie per l'esecuzione della presente determinazione, pari a massimo € 80.000,00 + iva di legge, ai Conti Economici dell'ASP "Valloni Marecchia" per gli anni 2024 e 2025, in base alle rispettive competenze economiche, come di seguito indicato:

Conto di Contabilità economica	Descrizione Conto	Centro di costo ricavo	Oggetto	Soggetto creditore	Importo Totale (compresa IVA)	Anno	CIG / CUP
40060102	Presidi per incontinenza	VACRA	Pannoloni ed altri presidi per incontinenza	SANTEX S.P.A. P.I. 00860580158	57.987,88 €	2024 - 2025	B08BF4E06B
40060102	Presidi per incontinenza	VECRA	Pannoloni ed altri presidi per incontinenza	SANTEX S.P.A. P.I. 00860580158	25.212,12 €	2024 - 2025	B08BF4E06B

- 1) Di dare atto che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto.
- 2) Di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 62/2013 e ss.mm.ii. e dall'art.16 del Dlgs n.36/2023, in capo al firmatario del presente atto non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento.
- 3) Di dare atto altresì il presente provvedimento è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17, comma 5 del Dlgs n.36/2023.

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona
Dott. ssa. Manuela Graziani